

FAX INDESIDERATI e PRIVACY

Il Garante vieta ad una società l'uso della banca dati.

Nuovo duro intervento del Garante contro l'invio di messaggi pubblicitari indesiderati. L'Autorità ha vietato l'uso di una banca dati ad un consorzio che pubblicizzava via fax servizi e iniziative a studi di consulenza per il settore del trasporto senza il consenso dei destinatari. La società sanzionata, che ha continuato questa attività illecita nonostante avesse dichiarato in fase istruttoria di averla cessata, non potrà più utilizzare i dati contenuti nel proprio data base. Al provvedimento di divieto si è giunti a seguito della segnalazione di alcuni studi di consulenza che lamentavano la ricezione di numerosi fax indesiderati. Segnalazione divenuta necessaria viste le ripetute e inutili richieste rivolte al consorzio affinché cessasse gli invii pubblicitari. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito i principi, più volte affermati, ai quali attenersi per un corretto uso dei dati personali nel settore del marketing telefonico. È bene ricordare, infatti, che è possibile inviare fax o fare telefonate per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità o altro materiale di carattere commerciale solo dopo aver ottenuto il preventivo e esplicito consenso del destinatario, anche se il numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico o viene reperito in Internet. L'intervento del Garante nei confronti del consorzio è solo l'ultimo di una lunga serie di iniziative, accertamenti, ispezioni, sanzioni amministrative avviate per contrastare il fenomeno delle comunicazioni pubblicitarie indesiderate. Sempre sul fronte fax indesiderati l'Autorità ha confermato un provvedimento di blocco di una banca dati di una società con oltre tre milioni di nominativi, disposto nel marzo 2006.

IL PROFESSIONISTA AFFITTA CON RICEVUTA SENZA IVA

da Sole 24 ore risposta 563

D - Sono un professionista con albo e partita Iva. Sono proprietario di una «prima casa» e, al 50%, di un appartamento locato dal gennaio 2006. Questo appartamento non rientra nella sfera della mia attività professionale. In merito a quanto esposto, debbo emettere una fattura esente da Iva all'atto del pagamento del canone di mia competenza?

R - Il professionista che concede in locazione un immobile che non appartiene alla propria sfera professionale deve rilasciare una semplice ricevuta fuori campo Iva, nel momento in cui percepisce il canone. La locazione è soggetta a imposta di registro nella misura del 2 per cento.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: MANUTENZIONE AGEVOLATA

da Sole 24 ore risposta 587

D - Vorrei sapere se l'agevolazione Iva del 10 % è da applicare solo ed esclusivamente su lavori di ristrutturazione edilizia oppure anche sulla manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento.

R - L'agevolazione Iva del 10 per cento è prevista anche per gli interventi di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici. Su questo argomento si è espressa favorevolmente anche l'agenzia delle Entrate con la circolare 71/E del 7 aprile 2000.

CONTROLLO CALDAIE (Dpr 412/93) da Sole 24 ore del 12 febbraio 2007

Le scadenze minime	
I tempi della manutenzione e dei controlli sulle caldaie in appartamento e in condominio dopo il decreto legislativo 311/2006; la periodicità è comunque stabilita dall'installatore o, in mancanza, dal costruttore o, infine, dal manutentore	
Apparecchio	Scadenza
Caldaie di potenza uguale o maggiore a 350 kW	Ogni anno, più un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento;
Caldaie di potenza da 35 Kw a 350 kw	Ogni anno
Caldaie di potenza inferiore a 35 kw di anzianità superiore a 8 anni	Ogni due anni
Scaldabagni a fiamma aperta	Ogni due anni
Caldaie di potenza inferiore a 35 kw di anzianità inferiore a 8 anni	Ogni quattro anni
Fonte: elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori	

FONDI PENSIONE - QUESITI PIU' FREQUENTI (2)

Contratti a progetto

Il lavoratore a progetto non deve effettuare nessuna scelta in quanto non è destinatario delle disposizioni sul Tfr (come previste dal codice civile 2120).

In caso di assunzione dovrà effettuare la scelta entro i sei mesi dalla assunzione.

Anticipazione del Tfr in azienda

L'anticipazione del Tfr lasciato in azienda avviene a domanda e va calcolato sull'intero importo maturato sino ad un massimo del 70 per cento e una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere le domande nel limite annuo del 10 per cento dei lavoratori aventi diritto e comunque entro il 4 per cento dei dipendenti in azienda.

I motivi di richiesta sono: per spese sanitarie (terapie e interventi straordinari documentati), acquisto della prima casa per sé e figli.

Diritto alla prestazione

Il diritto alla prestazione viene acquisito al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime di previdenza obbligatorio di appartenenza (non c'è distinzione tra pensione di vecchiaia o di anzianità) col requisito minimo di cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

PENSIONI: TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE

Cassazione sentenza n. 1425 del 23 gennaio 2007

A differenza della ricongiunzione, che consente la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso l'ente destinato a erogare la pensione, la totalizzazione si limita a consentire soltanto il cumulo di tutte le contribuzioni versate, mentre restano presso ciascun ente le contribuzioni che vi risultano versate e a loro carico, in base al criterio del pro rata, soltanto una quota di pensione, in proporzione dell'anzianità maturata.

Ricordiamo le difficoltà dei medici ad una totalizzazione di eventuali spezzoni di lavoro in dipendenza per l'iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza generale ENPAM.

L'INPDAP colla circolare numero 5 del 25 gennaio 2007 ha inviato disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

In particolare, l'istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione. In sostanza, la totalizzazione costituisce un'alternativa gratuita all'istituto già esistente della ricongiunzione.

In allegato a parte Circolare INPDAP n. 5 del 25 gennaio 2007 (documento n. 35)

Vedi anche BREVIA 6-2007

NATURA DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO SANITARIO

Secondo la Corte di cassazione a sezioni unite, ordinanza n. 123 dell'8 gennaio 2007, il contributo per il Servizio sanitario nazionale riveste natura tributaria e pertanto le controversie aventi a oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e le relative sanzioni rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

In particolare, questo contributo, anche se impropriamente definito come tale, denota la natura impositiva, atteso che, dal quadro normativo di riferimento, emergono da un lato la presenza di un'obbligazione tributaria, di strumenti di acquisizione coercitiva e di obbligatorietà del versamento e, dall'altro, l'assenza di una qualsiasi forma di beneficio diretto della prestazione correlato al pagamento delle somme dovute.

PENSIONI INPDAP 2007

Nota operativa numero 8 del 13 febbraio 2007

Con la nota operativa numero 8 l'INPDAP comunica ufficialmente i nuovi parametri per la perequazione automatica delle pensioni, il tetto pensionabile e il massimale contributivo previsto dalla legge 335/95, conseguenti alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo pari per il 2006 al 2%.

In allegato a parte Nota Operativa INPDAP n. 8 del 14 febb. 2007 (documento n. 36)

Aumenti 2007 pensioni INPDAP:

- 2 % (ossia l'aliquota intera) sulla fascia di pensione mensile sino a € 1.282,74 (triplo del minimo INPS al 31 dicembre 2006)
- 1,8% sulla fascia compresa tra € 1.282,74 e € 2.137,90 (cinque volte il minimo)
- 1,5% sulle somme eccedenti € 2.137,90 (cinque volte il minimo al 31 dicembre 2006).

GANASCE FISCALI - Allo studio una regolamentazione

Le ganasce fiscali sono ripartite in relazione al decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2006 (articolo 3 comma 41 del DL 203/2005) che ha riattivato il Dm 503/1998.

Le ganasce fiscali scatteranno automaticamente dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento solo per i crediti iscritti a ruolo di un certo importo. L'agente della riscossione sarà, comunque, tenuto a dare notizia al debitore dell'avvenuta iscrizione. Per i debiti di piccolo importo, invece, ci sarà un passaggio in più intermedio: il fermo sarà preceduto da un invito a pagare al contribuente moroso. Attualmente, però, la soglia non è ancora stata fissata.

INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CONTENZIOSO IRAP

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 2007 fornisce agli uffici dell'Amministrazione fiscale le indicazioni per la gestione delle controversie, dopo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla legittimità dell'Irap (3 ottobre 2006).

In particolare, proprio per favorire la rapida definizione delle controversie in corso, il documento propone agli uffici come soluzione in via generale l'opportunità di accogliere le richieste di rinuncia al ricorso, avanzate dai contribuenti, con accordo sulle spese, quale soluzione atta a favorire una rapida definizione delle controversie e quindi preferibile in termini più generali di economicità.

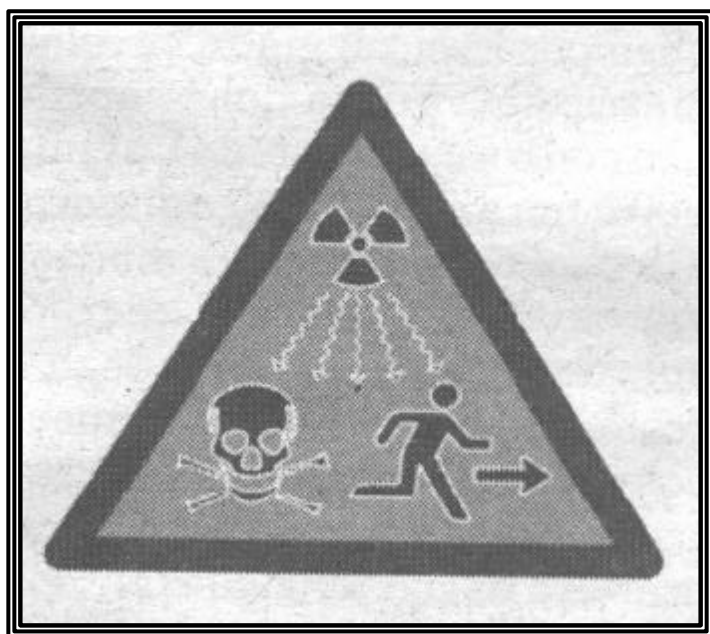
In allegato a parte Circolare 9/2007 dell'Agenzia delle Entrate (documento n. 37)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONFERIMENTO DEL TFR

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 ed entrata in vigore (per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 296/2006) dal 1° gennaio 2007 per ora tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.

La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione infatti solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato: al momento sono esclusi i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

PERICOLO DA RADIAZIONI - Nuova segnaletica



L'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna (Aiea) ha adottato un nuovo segnale di allarme per il pericolo di radiazioni che affiancherà il classico triangolo con trifoglio nero su sfondo giallo in uso dal 1946 (Università californiana di Berkeley).

La nuova segnaletica di un triangolo sfondo rosso con al vertice un trifoglio nero da cui partono dei raggi verso il basso e sotto sulla sinistra un teschio con ossa incrociate, mentre sulla destra c'è la figura di un uomo che scappa in direzione opposta, risponde alla necessità di dare un segnale grafico di più facile interpretazione e riconoscibile anche da chi ignora il pericolo legato a fonti di radiazione.

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U. I MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO 2007

Sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i modelli per le dichiarazioni dei redditi 2007, approvati giovedì 15 febbraio con l'apposito provvedimento del direttore dell'Amministrazione fiscale.

FINANZIARIA 2007 -DOMANDE E RISPOSTE

La circolare numero 11 dell'Agenzia delle entrate affronta i profili interpretativi nella forma domanda/risposta delle più recenti novità normative dei decreti legge di luglio e ottobre 2006 numero 223 e 262 e della Finanziaria 2007.

In allegato a parte Circolare 11/2007 dell'Agenzia delle Entrate (documento n. 38)

DISCIPLINA FISCALE PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/2007 da chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 223/2006 (articolo 36, comma 23) inerenti la disciplina fiscale applicabile sulle somme offerte ai lavoratori per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, precedentemente regolamentata dal comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir.

La nuova disposizione, in vigore dal 4 luglio 2006, abroga l'articolo 19 comma 4 bis del Tuir, che prevedeva una tassazione agevolata, con l'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella prevista per il tfr, per le somme corrisposte per incentivare l'esodo anticipato dal posto di lavoro.

Dall'entrata in vigore del decreto, quindi, queste somme vengono assoggettate alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.

Per salvaguardare però i diritti di coloro che hanno precedentemente aderito a un piano incentivato di esodo, è stato previsto un regime transitorio. La disciplina previgente, più favorevole, può pertanto continuare a essere applicata in due casi:

- quando si tratta di rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto
- quando si tratta di rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore del decreto, purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima del 4 luglio 2006.

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti specifici sugli atti e sugli accordi ai quali si applica la norma transitoria, sia per quanto riguarda la loro natura, sia per quanto riguarda il requisito della certezza della data.

In allegato a parte Circolare 10/2007 dell'Agenzia delle Entrate (documento n. 39)